

2035/2015



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quarta Sezione Civile

RG. 247/06
Cron. 876
Rep. 2342
Rel. CELENTANO
oggetto danni

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- dr. Paolo Celentano - Presidente - Relatore -
- dr. Andrea Luce - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere -

ha deliberato di pronunciare la presente

S E N T E N Z A

nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, Terza Sezione Civile, in persona del Giudice dr. Fulvio Troncone, in data 30 marzo/4 aprile 2005 e contraddistinta dal n. 3723/05, iscritto al n. 247/2006 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 3 marzo 2015 e pendente

TRA

(1) la GESTIONE LIQUIDATORIA DELLA SOPPRESSA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 21 DELLA CAMPANIA (codice fiscale dichiarato 0376407063), costituitasi in persona del dr. Pierluigi Cerato, suo Commissario liquidatore *pro tempore*, in forza della deliberazione dallo stesso adottata col n. 18 in data 16 dicembre 2005, ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Tasso n. 91/b, presso lo studio dell'avv. Antonio Tundo (codice fiscale TNDNTN70R12F839X), che la rappresenta e difende in virtù della nomina a margine dell'atto d'appello - appellante -

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quarta Sezione Civile

E

(2) Vincenzo [redacted] (codice fiscale [redacted]), nato a [redacted] il [redacted],
[redacted], (3) Antonietta Maria [redacted] (codice fiscale non indicato in atti),
nata a [redacted] il [redacted], (4) Giacomo [redacted] (codice fiscale non indicato
in atti), nato a [redacted] il [redacted], (5) Salvatore [redacted] (codice
fiscale non indicato in atti), nato a [redacted] il [redacted], (6) Maria [redacted]
(codice fiscale non indicato in atti), nata a [redacted] il [redacted], e (7)
Donato [redacted] (codice fiscale non indicato in atti), nato a [redacted] il [redacted],
tutti residenti in Procida, alla Via Vittorio Emanuele n. 96, ed elettivamente domici-
liati in Napoli, al Centro Direzionale, Piazza Esedra, Is. F10, Ed. Edilforum, presso
lo studio dell'avv. Michele Liguori (codice fiscale LGRMHL58P14F839K), che li
rappresenta e difende in virtù della nomina a margine della loro comparsa di risposta
all'appello

- appellati ed appellanti incidentali -

NONCHÉ

(8) la ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. (codice fiscale 00079760328), con sede in Trie-
ste, costituitasi in persona dei dottori Paolo Sulis ed Alessandro Calzavara, dichiara-
tisi suoi legali rappresentanti *pro tempore*, ed elettivamente domiciliata in Napoli,
alla Via Cappella Vecchia n. 11, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Errico (codice
fiscale RRCFRZ64D25F839B), che la rappresenta e difende in virtù della nomina a
margine della sua comparsa di intervento volontario nel giudizio di primo grado

- appellata -

(9) la REGIONE CAMPANIA, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*

- appellata -

E

(10) Maria Rosaria DI COSTANZO, nata a Napoli il 10 giugno 1949 (codice fiscale DCSMRS49H50F839S), (11) Simona STRUDEL, nata ad Ischia (NA) il 19 maggio 1976 (codice fiscale STRSMN76E59E329Y), (12) Federica STRUDEL, nata ad Ischia l'11 ottobre 1978 (codice fiscale STRFRC78R51E329W), e (13) Augusto STRUDEL, nato ad Ischia il 1° maggio 1987 (codice fiscale STRGST87E01E329P), convenuti in giudizio in quanto eredi del dr. Giovanni Strudel, nato a Procida (NA) il 24 aprile 1949 e deceduto in Roma il 30 giugno 2010, tutti residenti in Ischia, alla Via Montagna n. 11/A, ed elettivamente domiciliati in Napoli, alla Piazza Giuseppe Garibaldi n. 39, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Mansi (codice fiscale MNSGCR64T18F839Q), che li rappresenta e difende in virtù della nomina a margine della loro comparsa di costituzione, depositata il 25 gennaio 2013

- appellati -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI

I. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli:

A) accogliendo le domande formulate, con citazione notificata nel maggio del 2000, da Vincenzo _____li ed Antonietta Maria _____, in proprio e nella qualità di rappresentanti legali dei propri figli minori, Giacomo e Salvatore _____, nonché, intervenendo nel giudizio, da Maria _____ e Donato _____, contro il dr. Giovanni Strudel e la cd. Gestione liquidatoria della soppressa Unità Sanitaria Locale n. 21 della Campania (nel prosieguo, per maggior comodità, anche solo Gestione liquidatoria), dichiarava il dr. Strudel e la Gestione liquidatoria responsabili delle lesioni personali permanenti di cui era rimasto vittima Giacomo _____ al momento della sua

nascita e delle conseguenze dannose di tali lesioni subite dallo stesso Giacomo nonché dai suoi genitori, Vincenzo ed Antonietta Maria, e dai suoi fratelli Maria e Donato, e li condannava in solido a risarcire i danni non patrimoniali (biologici, morali ed esistenziali) da costoro rispettivamente patiti pagando (a) ai genitori di Giacomo, quali rappresentanti legali di quest'ultimo, la somma di € 200.509,41, (b) al padre di Giacomo in proprio la somma di € 44.129,59, (c) alla madre di Giacomo in proprio la somma di € 64.449,88, (d) a Maria la somma di € 21.483,29 e (e) a Donato la somma di € 21.483,29, «oltre rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, ed oltre interessi compensativi nella misura del 3% annuo dal 14 novembre 1990 e, inoltre, su tali somme come progressivamente rivalutate, anno per anno, dall'occorso fino alla pubblicazione» della stessa sentenza;

B) condannava altresì il dr. Strudel e la Gestione liquidatoria a risarcire «il danno alla capacità di reddito» subito da Giacomo pagando ai genitori rappresentanti legali di quest'ultimo la somma di € 345.378,05;

C) condannava il dr. Strudel e la Gestione liquidatoria a pagare «in favore di parte attrice», nonché di Maria e di Donato, le spese di causa;

D) in accoglimento della domanda di garanzia avanzata dal dr. Giovanni Strudel nei confronti della Assicurazioni Generali S.p.A. (nel prosieguo, per maggior comodità, anche solo Generali), condannava quest'ultima a manlevare il dr. Strudel di quanto questi avrebbe dovuto sborsare in forza delle precedenti statuizioni, fino alla concorrenza della somma di € 103.291,38;

E) compensava integralmente le spese di causa tra il dr. Strudel e la Assicura-

zioni Generali S.p.A.;

F) rigettava la domanda di risarcimento avanzata da Vincenzo ed Antonietta Maria , quali genitori rappresentanti legali del figlio minore Sal-
vatore nei confronti del dr. Strudel e della Gestione liquidatoria e compensa-
va integralmente le relative spese di causa;

G) rigettava tutte le domande avanzate nei confronti della Regione Campa-
nia, compensando integralmente le relative spese;

H) rigettava le domande proposte dalla Gestione liquidatoria, dagli attori e
da Maria e Donato nei confronti di Maria Lionetti e Giovanni Vescuso;

I) condannava la Gestione liquidatoria, gli attori e Maria e Donato in
solido a rifondere alla Lionetti ed al Vescuso le spese di causa;

J) dichiarava assorbita la domanda di manleva proposta dal Vescuso nei con-
fronti della Fondiaria SAI S.p.A.;

K) poneva le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata definitivamen-
te a carico della Gestione liquidatoria e del dr. Strudel.

II.1.1. Avverso tale sentenza, pubblicata il 4 aprile 2005, la Gestione liquida-
toria - con citazione per l'udienza del 29 marzo 2006 notificata a Vincenzo e
ad Antonietta Maria , in proprio e quali rappresentanti legali di Giacomo
a Maria (i, a Donato , al dr. Giovanni Strudel ed alla Assicurazio-
ni Generali S.p.A. il 3 gennaio 2006 - s'appellava a questa Corte, sostenendo che il
primo Giudice aveva errato;

1) nel ritenere tardiva l'eccezione di prescrizione da essa formulata nei con-
fronti di Maria e Donato ;

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quarta Sezione Civile

2) nel ritenere fondate e dunque nell'accogliere le domande da costoro formulate, sebbene non fossero provate;

3) nel ritenerla responsabile delle lesioni personali subite da Giacomo ;

4) nel liquidare i danni non patrimoniali patiti da quest'ultimo e dai suoi familiari;

5) nel riconoscere a Giacomo anche il diritto di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità di reddito;

6) nel liquidare quest'ultimo danno.

Chiedeva pertanto che, in parziale riforma della sentenza appellata, questa Corte volesse:

A) dichiarare prescritte le domande di risarcimento proposte da Maria e Donato ;

B) dichiarare la sua carenza di legittimazione passiva, non essendo l'evento dannoso imputabile all'ente ospedaliero pubblico ove Giacomo era stato partorito;

C) in subordine, dichiarare infondate e non provate e dunque rigettare le domande avanzate dagli attori e dagli interventori;

D) in linea ancor più subordinata, ridurre congruamente le somme liquidate dal Tribunale di Napoli a titolo di risarcimento dei danni patiti da Giacomo , dai suoi genitori e dai suoi fratelli Maria e Donato.

II.1.2. Costituendosi tempestivamente il 2 febbraio 2006 nel giudizio d'appello così introdotto, Vincenzo ed Antonietta Maria , in proprio e quali rappresentanti legali di Giacomo i, e Maria, Donato e Salvatore

resistevano all'impugnazione della Gestione Liquidatoria e spiegavano appello in via incidentale sostenendo che il primo Giudice aveva errato:

1) nell'omettere di pronunziarsi sulla domanda risarcitoria proposta in nome di Salvatore nei confronti del dr. Strudel o comunque nel rigettarla implicitamente dichiarando prescritto il credito dal primo azionato, sebbene il debitore non ne avesse eccepito la prescrizione;

2) nel rigettare la domanda risarcitoria proposta in nome di Salvatore nei confronti della Regione Campania, accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Regione Campania, nonostante la sua assoluta genericità;

3) nel rigettare le domande risarcitorie da tutti loro proposte nei confronti della Regione Campania, ritenendo che quest'ultima non fosse succeduta nei debiti della soppressa Unità Sanitaria Locale n. 21 della Campania o comunque responsabile di tali debiti.

Chiedevano pertanto a questa Corte di voler:

A) dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dei suoi capi non autonomamente, ritualmente e tempestivamente impugnati dalla Regione Campania e dal dr. Strudel né ritualmente impugnati da loro stessi;

B) rigettare l'appello principale;

C) in riforma della sentenza appellata, accogliere la domanda avanzata da Salvatore Cibelli nei confronti del dr. Strudel e le domande avanzate da tutti loro nei confronti della Regione Campania e, per l'effetto, condannare il dr. Strudel e la Regione Campania a risarcire i danni da loro rispettivamente subiti.

II.1.3. Costituendosi, a sua volta, tempestivamente in giudizio il 2 marzo

2006, il dr. Strudel faceva proprie le doglianze dell'appellante principale, chiedendone l'accoglimento, fatta eccezione per quelle grazie alle quali questa intendeva ottenere l'esclusione di ogni propria responsabilità per i danni patiti da Giacomo ed i suoi familiari, e spiegava appello incidentale dolendosi delle censure mosse al suo operato dal consulente tecnico d'ufficio.

II.1.4. Costituendosi, a sua volta, il 9 marzo 2006, la Assicurazioni Generali S.p.A. chiedeva che l'appello della Gestione Liquidatoria fosse rigettato nelle parti in cui era volto ad escludere la responsabilità di quest'ultima ed evidenziava di aver pagato alle parti attrici vittoriose all'esito del giudizio di primo grado il complessivo importo di € 103.291,38, pari al massimale della polizza assicurativa con essa stipulata dal dr. Strudel, sicché chiedeva che le stesse – nel caso in cui, per effetto dell'accoglimento, sia pur parziale, dell'appello incidentale eventualmente proposto dal dr. Strudel, cui dichiarava comunque di aderire, la sentenza appellata fosse stata riformata – fossero condannate a restituirle quanto indebitamente ad esse pagato.

II.1.5. Con ordinanza in data 4/12 aprile 2006, la Corte disponeva la sospensione della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza appellata ed autorizzava gli appellati a notificare il proprio appello incidentale alla Regione Campania.

II.1.6. Il 15 maggio 2006 i pertanto notificavano alla Regione Campania la comparsa di risposta contenente il loro appello incidentale.

II.1.7. Seguivano varie udienze in cui nulla di rilevante accadeva, finché, all'udienza del 20 settembre 2011, il processo, rimaste immutate le iniziali conclusio-

ni delle parti costituite, veniva rimesso in decisione.

II.1.8. Senonché, a causa del collocamento a riposo del Consigliere relatore, con ordinanza in data 13/14 dicembre 2011, il processo veniva rimesso sul ruolo delle udienze collegiali e rinviato all'udienza del 24 aprile 2012, in occasione della quale il difensore del dr. Giovanni Strudel dichiarava che quest'ultimo era deceduto, sicché la Corte dichiarava l'interruzione del processo.

II.2.1. Con ricorso depositato il 25 giugno 2012, Vincenzo [redacted] ed Antonietta Maria [redacted] in proprio e quali rappresentanti legali di Giacomo [redacted] i, nonché Maria, Donato e Salvatore [redacted] riassumevano quindi il processo, per la cui effettiva ripresa veniva fissata, con decreto presidenziale del 3 luglio 2012, l'udienza del 19 febbraio 2013, notificando quindi il ricorso ed il decreto: alla Assicurazioni Generali S.p.A. ed alla Regione Campania il 21 dicembre 2012; alla Gestione Liquidatoria il 27 dicembre 2012; a Maria Rosaria Di Costanzo, Augusto Strudel, Federica Strudel e Simona Strudel, quali eredi del dr. Giovanni Strudel, in data 22 dicembre 2012/3 gennaio 2013.

II.2.2. Analoga iniziativa assumeva la Gestione Liquidatoria con ricorso depositato il 24 luglio 2012 e notificato, insieme al decreto presidenziale che pure fissava per la ripresa del processo l'udienza del 19 febbraio 2013: a Maria Rosaria Di Costanzo, Augusto Strudel, Federica Strudel e Simona Strudel, quali eredi del dr. Giovanni Strudel, in data 20/22 novembre 2012; alla Regione Campania il 21 novembre 2012; ai [redacted] il 22 novembre 2012; alla Assicurazioni Generali S.p.A. il 23 novembre 2012.



II.2.3. Costituendosi il 25 gennaio 2013 nel processo così riassunto, Maria Rosaria Di Costanzo, Simona Strudel, Federica Strudel ed Augusto Strudel allegavano di non essere eredi del defunto dr. Giovanni Strudel, avendo, il 5 luglio 2012, rinunciato alla sua eredità, sicché chiedevano «il rigetto del ricorso in riassunzione proposto» nei loro confronti dalla Gestione Liquidatoria.

II.2.4. Quindi, all'udienza del 6 maggio 2014, tutte le parti, ad eccezione della Regione Campania, non costituitasi nemmeno nella fase successiva alla riassunzione del processo, rassegnavano le proprie rispettive conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed il processo veniva nuovamente introitato in decisione.

II.2.5. Senonché, con ordinanza in data 1º/8 luglio 2014, veniva dichiarata la nullità della notificazione alla Regione Campania del ricorso riassuntivo della Gestione Liquidatoria ed il processo veniva nuovamente rimesso sul ruolo delle udienze collegiali e rinviato al 16 settembre 2014, poiché risultavano smarriti il fascicolo di parte dei [] ed i verbali delle udienze anteriori a quella del 24 aprile 2012.

II.2.6. Ritrovati questi atti, all'udienza del 16 settembre 2014, le parti costituite rassegnavano ancora una volta le loro conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed il processo veniva per la terza volta rimesso in decisione, ma stavolta senza l'assegnazione alle predette parti di ulteriori termini per le difese scritte conclusive.

II.2.7. Con ordinanza in data 4/12 novembre 2014, la Corte però rilevava che la Regione Campania, contro la quale pure i [] avevano proposto il loro

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quarta Sezione Civile

appello incidentale, aveva ricevuto una valida notificazione soltanto della comparsa di risposta e dell'istanza di prosecuzione del giudizio depositate dai medesimi

e non era stata pertanto mai raggiunta dalla notificazione di una valida citazione a costituirsi nel giudizio d'appello, giacché:

a) la comparsa di risposta dei _____ era priva dell'indicazione della data dell'udienza del 26 febbraio 2008 cui il processo era stato rinviato allo scopo di consentire la sua notificazione alla Regione Campania ed a quest'ultima di costituirsi in giudizio nel rispetto del termine all'uopo previsto dalla legge anche per proporre a sua volta un eventuale appello incidentale;

b) il ricorso riassuntivo dei _____ pur essendo stato notificato alla Regione Campania il 21 dicembre 2012 insieme al decreto presidenziale che fissava, per il prosieguo del processo, l'udienza del 19 febbraio 2013, era irrispettoso del termine dilatorio di cui all'art. 163-bis c.p.c., nel testo nella specie *ratione temporis* applicabile, tra la data della sua notificazione e quella di detta udienza essendo intercorsi soltanto 58 giorni;

Sicché ordinava ai _____ di integrare il contraddittorio nei confronti della Regione Campania rinviando all'uopo il processo all'udienza del 3 marzo 2015.

II.2.8. I _____ davano quindi seguito a quest'ordinanza con atto notificato alla Regione Campania il 1° dicembre 2014.

II.2.9. Pur avendo ricevuto anche la notificazione di quest'atto, la Regione Campania non si costituiva e, all'udienza del 3 marzo 2015, assenti le altre parti costituitesi dopo la riassunzione del processo, la Gestione liquidatoria, i _____ e la Generali Assicurazioni S.p.A. concludevano riportandosi ai propri rispettivi

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quarta Sezione Civile

scritti difensivi ed il processo veniva nuovamente rimesso in decisione senza la concessione di termini per ulteriori difese conclusive.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Innanzitutto va rilevato che la Regione Campania non s'è costituita nel presente processo d'appello né prima né dopo la sua interruzione conseguente alla dichiarazione dell'avvenuto decesso del dr. Giovanni Strudel, pur avendo ricevuto la tempestiva e rituale notificazione sia della comparsa di risposta contenente l'appello incidentale contro di essa proposto dai _____, sia del ricorso da questi presentato per riassumere il processo dopo la predetta interruzione, sia dell'atto di integrazione del contraddittorio elaborato dai _____ in adempimento dell'ordinanza di questa Corte in data 4/12 novembre 2014; sicché va dichiarata contumace.

2. Deve poi rilevarsi che, alla stregua delle risultanze processuali, Maria Rosaria Costanzo, Simona Strudel, Federica Strudel ed Augusto Strudel devono essere ritenuti tutti eredi legittimi puri e semplici del dr. Giovanni Strudel, deceduto il 30 giugno 2010, di cui la prima è la vedova e gli altri sono gli unici figli.

Invero, essi hanno dichiarato di rinunciare all'eredità del dr. Strudel con atto ricevuto dal Cancelliere della Sezione distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli, dr.ssa Rosa Di Maio, il 5 luglio 2012 (n. 172/2012 r.g.; n. 1117/2012 cron.; n. 28 rep.) solo dopo che – come dimostrato dalla Gestione Liquidatoria – avevano dichiarato di accettarla con beneficio d'inventario con atto ricevuto dal medesimo Cancelliere il 21 settembre 2010, senza peraltro poi, per quanto consta, procedere all'inventario.



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quarta Sezione Civile

Inoltre, la stessa Gestione Liquidatoria ha documentato che essi – in data che le risultanze processuali non consentono di stabilire con precisione, ma sicuramente posteriore al 30 giugno 2010 ed anteriore al 12 aprile 2013 – hanno riscosso dall'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord, oltre a quanto maturato a titolo di trattamento di fine rapporto e di indennità di preavviso dal dr. Strudel, che potrebbe ritenersi a loro spettante *iure proprio* ai sensi dell'art. 2122 c.c., anche delle somme dovute al dr. Strudel a titolo di retribuzioni arretrate e cui dunque essi potevano aspirare solo *iure successionis* ed infatti avevano richiesto quali eredi del medico defunto, così quanto meno tacitamente accettando la sua eredità.

Deve pertanto concludersi che essi, in quanto eredi del dr. Giovanni Strudel, sono succeduti anche nella situazione giuridica sostanziale controversa nell'ambito di questo processo facente capo al loro *de cuius* allorché era in vita, nonché nella sua situazione processuale.

3. Proprio a causa della tattica difensiva da loro attuata, essi però non hanno fatto proprie le domande, le eccezioni e, più in generale, le difese del loro *de cuius*, il cui appello incidentale è stato da loro abbandonato e non può pertanto essere esaminato.

4.1. Può passarsi quindi all'esame dell'appello principale, con il cui primo motivo la Gestione Liquidatoria si duole che il primo Giudice abbia ritenuto tardiva l'eccezione da essa formulata per far valere la prescrizione del credito risarcitorio azionato da Maria e da Donato

Invero, convenuta innanzi al Tribunale di Napoli da Vincenzo ed Antonietta Maria, quali attori in proprio e nella qualità di rappresentanti legali

dei figli Salvatore e Giacomo , allora minorenni, la Gestione Liquidatoria si costituì in giudizio il 21 luglio 2000 depositando una comparsa di risposta rivolta esplicitamente contro i soli attori e con la quale, tra l'altro, eccepì la prescrizione della propria «responsabilità extracontrattuale ... per essere decorso il termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.» e chiese dunque al predetto Giudice di voler dichiarare «prescritto il titolo di responsabilità extracontrattuale» e di rigettare «integralmente l'atto di citazione notificato da controparte», palesemente riferendosi alle sole domande proposte dai predetti attori nei suoi confronti e non anche a quelle pure già proposte nei suoi confronti da Maria e da Donato i costituendosi nel giudizio quali interventori volontari il 17 luglio 2000.

La prescrizione del credito risarcitorio da responsabilità extracontrattuale azionato da questi ultimi anche nei confronti della Gestione Liquidatoria non risulta poi eccepita nemmeno successivamente, entro il termine per la formulazione delle eccezioni in senso stretto, scaduto il 10 maggio 2002.

La doglianza in esame va pertanto ritenuta del tutto infondata.

4.2. Con il terzo motivo del suo appello, da esaminarsi prima del secondo per evidenti ragioni di ordine logico-giuridico, la Gestione Liquidatoria si duole che il primo Giudice l'abbia ritenuta responsabile delle lesioni personali permanenti subite da Giacomo , sebbene nulla fosse rimproverabile all'Ospedale Rizzoli di Ischia, ove il bambino era stato partorito, e dette lesioni fossero state causate da un errore diagnostico commesso dal dr. Giovanni Strudel nella veste di medico di fiducia della Cariello e presso il proprio studio professionale.

Ma anche questa doglianza è infondata.

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quarta Sezione Civile

Il consulente tecnico d'ufficio nominato nel corso del giudizio di primo grado ha invero concluso, senza ricevere sul punto specifiche contestazioni da parte della Gestione Liquidatoria, che la paralisi dell'arto superiore sinistro e la lieve ptosi palpebrale riportate da Giacomo _____ al momento della sua nascita dipesero da una serie di gravi errori commessi dal dr. Strudel sia nelle valutazioni da lui compiute quale medico di fiducia della _____ e presso il proprio studio professionale, sia nelle valutazioni e nelle manovre ostetriche da lui compiute dopo il ricovero nel predetto nosocomio e durante il parto della _____ e dunque come lavoratore dipendente inserito nell'organizzazione della struttura ospedaliera.

Il giudizio formulato dal Tribunale in ordine alla responsabilità contrattuale della Gestione Liquidatoria per le lesioni personali riportate da Giacomo _____ e le loro conseguenze dannose deve pertanto essere condiviso, anche perché non è dalla medesima Gestione Liquidatoria contestato sotto profili diversi da quello dianzi esaminato.

4.3. Infondato è anche il secondo motivo dell'appello della Gestione Liquidatoria, con cui questa si duole che il primo Giudice abbia ritenuto fondate e dunque accolto le domande formulate nei suoi confronti da Maria e da Donato _____ i, benché non fossero provate.

Invero, sebbene la motivazione sul punto della sentenza appellata appaia alquanto perplessa, può ragionevolmente presumersi – anche perché la Gestione Liquidatoria non l'ha mai specificamente contestato – che della certamente non lieve menomazione fisica di Giacomo _____ abbiano seriamente risentito anche la sorella Maria ed il fratello Donato, siccome oggetto da parte dei genitori di cure ed atten-

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quarta Sezione Civile

zioni diminuite in misura proporzionale rispetto al maggior bisogno che ne aveva Giacomo, se si considera anche che, alla nascita di quest'ultimo, la prima aveva 11 ed il secondo 9 anni d'età.

Delle sofferenze psicologiche patite da Maria e Donato i in conseguenza della menomazione fisica di Giacomo, d'altronde, hanno sinteticamente parlato anche le testi Patrizia ed Adriana Antonietta i, così confermando quanto già poteva affermarsi provato presuntivamente,

4.4. Quanto poi alle doglianze della Gestione Liquidatoria che concernono la liquidazione da parte del primo Giudice dei danni non patrimoniali patiti da Giacomo , dai suoi genitori e dai suoi fratelli Maria e Donato, oggetto del quarto motivo dell'appello principale, va osservato:

a) che in effetti nessuna specifica censura l'appellante principale ha mosso alla liquidazione dei danni patiti da Maria e Donato i --,

b) che il ricorso da parte del primo Giudice all'equità ai fini della liquidazione dei danni non patrimoniali patiti dai genitori di Giacomo è certamente corretto, stante la natura di tali danni, ed i suoi esiti paiono proporzionati alle presumibili sofferenze morali ed esistenziali di Vincenzo ed Antonietta Maria essendo rappresentati da valori monetari grosso modo corrispondenti ad una frazione, proporzionata all'entità dell'invalidità di Giacomo, degli importi liquidabili ai genitori che abbiano subito la perdita di un figlio, secondo le ccdd. tabelle milanesi per la liquidazione dei danni non patrimoniali;

c) che la valutazione nella percentuale del 32% delle entità delle conseguenze invalidanti permanenti patite da Giacomo compiuta dal prof. Claudio Buccel-

li, che l'appellante principale invoca per censurare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio cui s'è rifatto invece il primo Giudice per stimare nella percentuale del 38% l'invalidità permanente dello stesso Giacomo [redacted], non pare più o meglio motivata di quella che contesta, senza peraltro muoverle critiche specifiche, e peraltro è tratta da una relazione che la medesima Gestione Liquidatoria ha prodotto soltanto nel costituirsi nel giudizio d'appello.

Anche le doglianze in questione vanno pertanto ritenute infondate.

4.5. Fondato deve invece ritenersi il quinto motivo dell'appello principale, con il quale la Gestione liquidatoria si duole del riconoscimento a Giacomo [redacted] anche del risarcimento del danno patrimoniale correlato alla sua diminuita capacità lavorativa.

Infatti, ad avviso del primo Giudice, a Giacomo [redacted] «sarà precluso l'accesso agli impieghi, anche pubblici, ovvero lo svolgimento dei mestieri per i quali è necessaria la piena funzionalità di entrambi gli arti superiori».

Senonché, lo stesso Giudice omette di spiegare se, come ed in che misura questa, invero alquanto generica, limitazione potrebbe in concreto tradursi in una diminuita capacità di guadagno di Giacomo [redacted] la cui prova è invece giudicata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione essenziale presupposto per il risarcimento di un siffatto danno patrimoniale (cfr. Cass., 12 febbraio 2013, n. 3290); e non tiene conto dei benefici che la legge riconosce agli invalidi, anche ai fini del loro collocamento lavorativo.

4.6. Evidente è poi che l'accoglimento del quinto motivo dell'appello principale rende inutile l'esame delle doglianze mosse dalla Gestione Liquidatoria, con il

suo sesto motivo d'appello, in ordine alla liquidazione in favore di Giacomo (.....) del predetto danno patrimoniale.

5.1.1. Con il primo motivo del loro appello incidentale, i criti-
cano il rigetto della domanda di risarcimento avanzata in nome di Salvatore (.....)
nei confronti del dr. Strudel, che il primo Giudice ha fatto discendere dalla ritenuta
prescrizione del diritto azionato e che essi però fondatamente sostengono mai eccepi-
ta da chi ne aveva il potere e l'onere.

Il dr. Strudel invero si costituì nel giudizio di primo grado solo all'udienza del
15 gennaio 2004, quando era ormai da tempo processualmente preclusa la formula-
zione di eccezioni in senso stretto, quale indubbiamente è l'eccezione di prescrizione,
che peraltro egli non formulò nemmeno nel costituirsi in giudizio, né successivamen-
te.

Né egli poteva (e quindi oggi i suoi eredi possono) giovare dell'eccezione di
prescrizione del diritto di Salvatore al risarcimento dei danni cagionatigli dal-
la menomazione fisica del fratello Giacomo tempestivamente formulata dalla Ge-
stione Liquidatoria (nonché, come si dirà appresso, dalla Regione Campania).

La giurisprudenza della Corte di cassazione è invero salda nell'affermare che il
debitore solidale non può giovare dell'eccezione di prescrizione formulata da un con-
debitore se non la faccia propria ovvero non vi aderisca tempestivamente (cfr. Cass.,
31 marzo 2010, n. 7800).

5.1.2. In accoglimento del primo motivo dell'appello incidentale dei
i, gli eredi del dr. Strudel vanno pertanto condannati – nei limiti delle loro
rispettive quote ereditarie, cioè di 1/3 dell'intero per quel che concerne la vedova e di

2/9 dell'intero per quel che concerne ciascuno dei figli del medico defunto – a risarcire anche i danni non patrimoniali arrecati dal loro dante causa a Salvatore che, avendo soltanto 7 anni alla nascita di Giacomo ed essendo il germano più vicino a quest'ultimo in ordine di età, presumibilmente più degli altri soffrì, sotto il profilo psicologico, della menomazione che, nel nascere, il fratello minore aveva riportato e delle maggiori cure ed attenzioni che i genitori dovettero su questo riversare.

Utilizzando i medesimi criteri equitativi adoperati dal primo Giudice per liquidare i danni non patrimoniali patiti dagli altri fratelli di Giacomo , l'equivalente pecuniario dei danni non patrimoniali che il dr. Strudel va condannato a risarcire a Salvatore va pertanto liquidato in un importo pari, secondo i valori monetari correnti alla data del 14 novembre 1990, ad € 30.000,00 e dunque attualmente, tenendo conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi, rilevata dall'ISTAT in relazione al periodo tra tale data e quella della presente decisione, ad € 55.020,00, cui deve aggiungersi, per compensare il danneggiato del pregiudizio patito per non aver potuto disporre fin dal 14 novembre 1990 di quanto spettantegli a titolo risarcitorio, l'importo di € 44.628,16, corrispondente a quello degli interessi che, al tasso legale, sarebbero maturati dal 14 novembre 1990 alla data della presente decisione sul predetto importo di € 30.000,00, annualmente rivalutato secondo il suddetto indice; per un totale di € 99.648,16.

5.2. Infondato è invece il secondo motivo dell'appello incidentale dei (, con il quale costoro si dolgono che il primo Giudice abbia ritenuto prescritto il diritto di Salvatore . di essere risarcito dalla Regione Campania dei danni da

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quarta Sezione Civile

lui patiti per effetto della menomazione fisica causata al fratello Giacomo dal dr. Strudel.

Benché il primo Giudice non lo abbia puntualmente rilevato, la Regione Campania, costituendosi nel giudizio di primo grado in occasione della prima udienza, tenutasi il 26 settembre 2000 (come risulta dal relativo verbale), eccepì tempestivamente «l'intervenuta prescrizione del diritto, stante che l'evento si sarebbe verificato, così come affermato da controparte, il 14.1.1990» (v. a pag. 3 della copia della sua comparsa di costituzione e risposta inserita nel fascicolo d'ufficio del processo di primo grado), intendendo chiaramente riferirsi ai crediti risarcitori azionati nei suoi confronti da Vincenzo ed Antonietta Maria , in proprio e nella qualità di rappresentanti legali dei figli allora minorenni, Salvatore e Giacomo (contro tutti i quali infatti la sua comparsa di costituzione e risposta risulta espressamente rivolta); e tanto bastava, ad avviso di questo Collegio, per soddisfare i suoi oneri assertivi in proposito.

Ai fini della formulazione dell'eccezione di prescrizione deve infatti ritenersi necessario e sufficiente l'invocazione dell'effetto estintivo di un diritto o di un'azione in considerazione del tempo trascorso dal momento a partire dal quale avrebbe potuto essere esercitato od esercitata, spettando poi al giudice stabilire, alla luce del dato normativo, se tale effetto s'è verificato.

5.3. Il terzo motivo dell'appello incidentale investe la sentenza appellata nella parte relativa al rigetto della domanda risarcitoria avanzata da Vincenzo ed Antonietta Maria in proprio e quali rappresentanti legali di Giacomo , e da Maria e Donato nei confronti della Regione Campania; e

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quarta Sezione Civile

va giudicato fondato alla luce del più autorevole recente intervento giurisprudenziale della Corte di cassazione sul tema dei rapporti tra le regioni e le ccdd. gestioni liquidatorie delle sopresse unità sanitarie locali, cioè dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte 20 giugno 2012, n. 10135, secondo la quale: «*la legittimazione sostanziale e processuale concernente i rapporti creditori e debitori conseguenti alla soppressione delle USL spetta, in via concorrente con le gestioni liquidatorie, alle Regioni, in quanto una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa regionale esclude l'ammissibilità di una attribuzione esclusiva della legittimazione processuale in capo alle gestioni liquidatorie; tale ultima legittimazione, infatti, risponde soltanto a criteri amministrativo-contabili, intesi ad assicurare la distinzione delle passività già gravanti sugli enti soppressi rispetto alla corrente gestione economica degli enti successori*» (così la massima ufficiale della sent. cit. Conf. Cass., 8 luglio 2014, n. 15487).

Infatti, nell'ambito della riforma del Servizio sanitario nazionale avviata con il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, le preesistenti unità sanitarie locali vennero qualificate esplicitamente come *aziende* e configurate come enti strumentali delle regioni, dotati di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica (v. l'originario testo dell'art. 3, co. 1, d.lgs. ult. cit.); e, onde evitare che la realizzazione delle finalità di questa riforma e la funzionalità e l'economicità delle attività delle aziende - unità sanitarie locali fossero pregiudicate dal pesante retaggio del passato, il legislatore nazionale, con l'art. 6, co. 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, impose alle regioni, insieme all'esplicito divieto di attribuire, direttamente od indirettamente, alle «*aziende di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni*» i rapporti

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quarta Sezione Civile

uridici sorti fino al 31 dicembre 1994, di provvedere alla gestione ed alla liquidazione di tali rapporti mediante apposite «gestioni a stralcio» e di individuare l'ufficio che ne sarebbe stato responsabile.

Con l'art. 2, co. 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, queste «gestioni a stralcio» vennero poi trasformate in «gestioni liquidatorie», che venne contestualmente imposto alla regioni di affidare ai direttori delle nuove unità sanitarie locali in funzione di «commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali» con lo specifico compito, tra gli altri, di provvedere all'accertamento delle relative situazioni debitorie e di presentarne il conto «ai competenti organi regionali».

Pertanto, la Regione Campania, con la legge regionale 2 settembre 1996, n. 1, affidò ai direttori generali delle nuove unità sanitarie locali, in questa Regione denominate, nello spirito della riforma, aziende sanitarie locali, le funzioni di legale rappresentante delle gestioni liquidatorie delle soppresse unità sanitarie locali ed il compito di adottare tutti i provvedimenti occorrenti per:

a) compiere gli atti di gestione necessaria alla liquidazione di tutti i rapporti pendenti, ivi compresa la riscossione dei crediti ed il pagamento dei debiti;

b) tenere la contabilità della gestione liquidatoria separatamente da quella corrente dell'Azienda, in prosecuzione della corrispondente contabilità delle precedenti gestioni a stralcio;

c) assumere i giudizi in corso promossi da ciascuna unità sanitaria locale;» nonchè quelli «comunque intentati dai rispettivi creditori»;

«d) accertare la situazione creditoria e debitoria esistente al 31 dicembre 1994, per ciascuna u.s.l., con le modalità e nei termini stabiliti dalle leggi dello Stato finalizzate al

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quarta Sezione Civile

ripianamento, assicurandone il costante aggiornamento mediante la registrazione di sopravvenienze attive e passive».

Quindi, con l'art. 13 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15, attribui «in via esclusiva» ai direttori generali delle aziende sanitarie locali in funzione di commissari liquidatori delle unità sanitarie locali «*la legittimazione a stare in giudizio per la tutela degli interess[ist]i delle rispettive gestioni liquidatorie*», all'uopo disponendo che (anche) gli atti giudiziari in materia ad essa notificati prima dell'entrata in vigore della stessa legge fossero trasmessi in via amministrativa alle gestioni liquidatorie competenti, con la sola, ma significativa, eccezione di quelli relativi a procedimenti in cui essa s'era già costituita, come il presente, nel quale la Regione Campania si.

Ciò posto e considerato che (come segnalato dalla cit. Cass. 10135/2012) le evidenziate norme regionali devono essere, nei limiti del possibile, interpretate in modo da armonizzarle con la normativa nazionale e con le pronunzie della Corte costituzionale in materia (v. C. cost. . 89/2000, 82/1998, 430/1997, 416/1995), pare a questo Collegio che possa affermarsi:

a) innanzitutto, che, in linea generale, le ccdd. gestioni liquidatorie dei rapporti sorti in capo alle unità sanitarie locali fino al 31 dicembre 1994 – pur a voler ritenere che costituiscano, sotto il profilo soggettivo, entità munite di una propria personalità o soggettività giuridica o «*che fruiscono della soggettività dell'ente soppresso (prolungata nella fase liquidatoria)*» (come affermato dalla cit. Cass. 10135/2012) – vennero istituite al precipuo fine di non far confluire detti rapporti nella sfera giuridica delle nuove unità sanitarie locali e di evitare così di appesantirne la situazione patrimoniale, economica e finanziaria e l'attività e non anche con l'obiettivo di libe-

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quarta Sezione Civile

rare le regioni dai debiti delle *vecchie* unità sanitarie locali maturati fino al 31 dicembre 1994 nei quali le medesime regioni erano succedute in forza del d.lgs. 502/1992;

b) in secondo luogo, che nemmeno le norme regionali che – come quella di cui all'art. 13, co. 1, della l. reg. Campania 15/2002 – hanno attribuito alle ccdd. gestioni liquidatorie delle soppresse unità sanitarie locali la legittimazione «*in via esclusiva*» a stare in giudizio nelle controversie aventi ad oggetto i rapporti giuridici sorti in capo a queste ultime fino al 31 dicembre 1994 possono essere interpretate come tali da comportare la successione delle medesime gestioni liquidatorie in questi rapporti e la liberazione delle regioni dai debiti da essi derivanti.

Peraltro, va evidenziato che l'art. 13, co. 1, della l. reg. Campania 15/2002 certamente non riguarda i ccdd. giudizi passivi, cioè i processi aventi, come il presente, ad oggetto controversie concernenti debiti in ipotesi sorti in capo alle unità sanitarie locali fino al 31 dicembre 1994, nei quali, alla data dell'entrata in vigore della stessa legge regionale, si fosse già costituita la Regione Campania.

Sicché, se non altro proprio in forza di quest'ultima previsione normativa, ad avviso di questo Collegio, deve giocoforza concludersi che la Regione Campania era, all'inizio del presente processo, ed è rimasta, anche dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15/2002, giuridicamente responsabile dei debiti sorti, come quelli qui in questione, in capo alle unità sanitarie locali prima del 1° gennaio 1995 e passivamente legittimata a partecipare ai relativi giudizi in via concorrente con le ccdd. gestioni liquidatorie delle soppresse unità sanitarie locali campane, anche se i suoi rapporti con queste ultime non possono essere configurati facendo ricorso ai principi in tema di successione nella titolarità dal lato passivo di una situazione giuridica

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quarta Sezione Civile

soggettiva sostanziale, bensì a quelli in tema di rappresentanza indiretta.

Invero, come affermato anche dalla Corte di cassazione (cfr. Cass. 10135/2012, in motivazione), le cedd. gestioni liquidatorie delle soppresse unità sanitarie locali operano *«nell'interesse e per conto dell'ente regione, su mandato e come organo della quale il commissario svolge compiti non limitati alla mera riscossione dei residui attivi ed al pagamento dei residui passivi, ma estesi all'amministrazione e liquidazione della situazione debitoria»*.

6.1. Insomma, in parziale accoglimento degli appelli proposti dalla Gestione Liquidatoria e dai _____ ed in parziale riforma della sentenza appellata:

A) la domanda o, per meglio dire, le domande avanzate dai _____ vanno rigettate nella parte concernente la condanna della Gestione Liquidatoria a risarcire anche il danno alla futura capacità di produrre reddito subito da Giacomo _____

B) i soli eredi del dr. Strudel vanno, nei limiti della quota di eredità a ciascuno di loro spettante, condannati a risarcire (anche) i danni patiti da Salvatore _____ e pertanto a pagare a quest'ultimo, Maria Rosaria Di Costanzo, l'importo di € (99.648,16 x 1/3 =) 33.216,05, Simona, Federica ed Augusto Strudel, l'importo di € (99.648,16 x 2/9 =) 22.144,04 ciascuno;

C) la Regione Campania va condannata a risarcire, in solido con la Gestione liquidatoria della soppressa Unità Sanitaria Locale n. 21 della Campania, nonché con gli eredi del dr. Strudel, nei limiti, per quanto riguarda questi ultimi, delle loro rispettive quote ereditarie, i danni patiti da Vincenzo _____ Maria Antonietta _____, Maria _____ Donato _____ e Giacomo _____



6.2.1. I danni che vanno risarciti a Vincenzo _____, Maria Antonietta _____, Maria _____, Donato _____ e Giacomo _____ vanno quindi – dopo essere stati liquidati come disposto, con statuizione da nessuno contestata, dal primo Giudice con riferimento alla data della pubblicazione della sentenza appellata, cioè al 4 aprile 2005 – attualizzati, come richiesto dai predetti danneggiati, alla data della presente decisione, tenendo conto della svalutazione monetaria verificatasi in tale periodo, e determinata alla stregua della variazione rilevata dall'ISTAT per lo stesso periodo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi (cd. indice generale FOI) e degli interessi cedd. compensativi che, secondo il tasso legale (che questa Corte ritiene quello che meglio esprime la fruttuosità media del denaro nel periodo in questione), gli importi liquidati a titolo di risarcimento dei predetti danni sulla base di quanto statuito dal primo Giudice, depurati dai corrispondenti interessi compensativi ed annualmente rivalutati alla stregua delle coeve variazioni del suddetto indice, avrebbero prodotto dalla data della pubblicazione della sentenza appellata a quella della presente decisione, ma anche di quanto la Assicurazioni Generali S.p.A. risulta aver direttamente pagato agli stessi danneggiati dopo la pubblicazione della sentenza appellata ad estinzione della sua obbligazione di garanzia nei confronti del dr. Strudel, cioè:

- a) della somma di € 68.680,44 pagata il 15 dicembre 2005 a Vincenzo _____ ed Antonietta Maria _____ quali rappresentanti legali di Giacomo _____;
- b) della somma di € 12.390,96 pagata il 24 novembre 2005 ad Antonietta Maria _____;
- c) della somma di € 4.288,72 pagata il 24 novembre 2005 a Donato _____

d) della somma di € 8.559,52 pagata il 24 novembre 2005 a Vincenzo (

e) della somma di € 4.288,72 pagata il 24 novembre 2005 a Maria (

6.2.2. Alla data della presente decisione, il residuo importo ancora da pagare a Giacomo risulta pertanto pari ad € 458.017,34, quello da pagare ad Antonietta Maria risulta pari ad € 160.505,82, quello da pagare a Vincenzo risulta pari ad € 109.796,34 e quello da pagare a Maria risulta pari ad € 55.124,20, come quello da pagare a Donato secondo quanto più dettagliatamente esposto nelle seguenti tabelle.



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quarta Sezione Civile

6.2.2.1. Liquidazione dei danni da risarcire a Giacomo

Data	Montante	Inizio periodo	Fine periodo	Cg.	Tasso annuo interessi	Interessi compensativi	Variazioni annuali indico FOI
14/11/1990	€ 200.509,41	14/11/1990	14/11/1991	365	3,00%	€ 6.015,28	1,06158
14/11/1991	€ 212.856,78	15/11/1991	14/11/1992	365	3,00%	€ 6.385,70	1,04856
14/11/1992	€ 223.193,10	15/11/1992	14/11/1993	365	3,00%	€ 6.695,79	1,0416
14/11/1993	€ 232.477,94	15/11/1993	14/11/1994	365	3,00%	€ 6.974,34	1,03679
14/11/1994	€ 241.030,80	15/11/1994	14/11/1995	365	3,00%	€ 7.230,92	1,06005
14/11/1995	€ 255.504,70	15/11/1995	14/11/1996	365	3,00%	€ 7.665,14	1,02641
14/11/1996	€ 262.252,58	15/11/1996	14/11/1997	365	3,00%	€ 7.867,58	1,01622
14/11/1997	€ 266.506,32	15/11/1997	14/11/1998	365	3,00%	€ 7.995,19	1,01502
14/11/1998	€ 270.509,24	15/11/1998	14/11/1999	365	3,00%	€ 8.115,28	1,02035
14/11/1999	€ 276.014,10	15/11/1999	14/11/2000	365	3,00%	€ 8.280,42	1,0272
14/11/2000	€ 283.521,69	15/11/2000	14/11/2001	365	3,00%	€ 8.505,65	1,02295
14/11/2001	€ 290.028,51	15/11/2001	14/11/2002	365	3,00%	€ 8.700,86	1,02675
14/11/2002	€ 297.786,77	15/11/2002	14/11/2003	365	3,00%	€ 8.933,60	1,02353
14/11/2003	€ 304.793,70	15/11/2003	14/11/2004	365	3,00%	€ 9.143,81	1,01724
14/11/2004	€ 310.048,34	15/11/2004	04/04/2005	141	3,00%	€ 3.593,16	1,00807
04/04/2005	€ 312.550,43					€ 112.102,73	
04/04/2005	€ 312.550,43	04/04/2005	15/12/2005	255	2,50%	€ 5.458,93	1,01121
15/12/2005	€ 316.054,12						
15/12/2005	-€ 68.680,44						
15/12/2005	€ 247.373,68	16/12/2005	04/04/2006	110	2,50%	€ 1.863,77	1,00871
04/04/2006	€ 249.528,31	05/04/2006	04/04/2007	365	2,50%	€ 6.238,21	1,01413
04/04/2007	€ 253.054,14	05/04/2007	31/12/2007	271	2,50%	€ 4.697,10	
	€ 253.054,14	01/01/2008	04/04/2008	94	3,00%	€ 1.955,10	1,03328
04/04/2008	€ 261.475,78	05/04/2008	04/04/2009	365	3,00%	€ 7.844,27	1,00974
04/04/2009	€ 264.022,56	05/04/2009	31/12/2009	271	3,00%	€ 5.880,83	
	€ 264.022,56	01/01/2010	04/04/2010	94	1,00%	€ 679,95	1,01632
04/04/2010	€ 268.331,40	05/04/2010	31/12/2010	271	1,00%	€ 1.992,27	
	€ 268.331,40	01/01/2011	04/04/2011	94	1,50%	€ 1.036,57	1,02624
04/04/2011	€ 275.372,42	05/04/2011	31/12/2011	271	1,50%	€ 3.066,82	
	€ 275.372,42	01/01/2012	04/04/2012	94	2,50%	€ 1.772,95	1,03223
04/04/2012	€ 284.247,67	05/04/2012	04/04/2013	365	2,50%	€ 7.106,19	1,01135
04/04/2013	€ 287.473,88	05/04/2013	31/12/2013	271	2,50%	€ 5.335,99	
	€ 287.473,88	01/01/2014	04/04/2014	94	1,00%	€ 740,34	1,00468
04/04/2014	€ 288.819,26	05/04/2014	31/12/2014	271	1,00%	€ 2.144,38	
	€ 288.819,26	01/01/2015	31/03/2015	90	0,50%	€ 356,08	0,99628
31/03/2015	€ 287.744,85					€ 170.272,49	
Totale	€ 458.017,34						

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quarta Sezione Civile

6.2.2.2. Liquidazione dei danni da risarcire ad Antonietta Maria

Data	Montante	Inizio periodo	Fine periodo	Cg.	Tasso annuo interessi	Interessi compensativi	Variazioni annuali indice FOI
14/11/1990	€ 64.449,88	14/11/1990	14/11/1991	365	3,00%	€ 1.933,50	1,06158
14/11/1991	€ 68.418,70	15/11/1991	14/11/1992	365	3,00%	€ 2.052,56	1,04856
14/11/1992	€ 71.741,12	15/11/1992	14/11/1993	365	3,00%	€ 2.152,23	1,0416
14/11/1993	€ 74.725,55	15/11/1993	14/11/1994	365	3,00%	€ 2.241,77	1,03679
14/11/1994	€ 77.474,70	15/11/1994	14/11/1995	365	3,00%	€ 2.324,24	1,06005
14/11/1995	€ 82.127,05	15/11/1995	14/11/1996	365	3,00%	€ 2.463,81	1,02641
14/11/1996	€ 84.296,03	15/11/1996	14/11/1997	365	3,00%	€ 2.528,88	1,01622
14/11/1997	€ 85.663,31	15/11/1997	14/11/1998	365	3,00%	€ 2.569,90	1,01502
14/11/1998	€ 86.949,97	15/11/1998	14/11/1999	365	3,00%	€ 2.608,50	1,02035
14/11/1999	€ 88.719,41	15/11/1999	14/11/2000	365	3,00%	€ 2.661,58	1,0272
14/11/2000	€ 91.132,57	15/11/2000	14/11/2001	365	3,00%	€ 2.733,98	1,02295
14/11/2001	€ 93.224,07	15/11/2001	14/11/2002	365	3,00%	€ 2.796,72	1,02675
14/11/2002	€ 95.717,81	15/11/2002	14/11/2003	365	3,00%	€ 2.871,53	1,02353
14/11/2003	€ 97.970,05	15/11/2003	14/11/2004	365	3,00%	€ 2.939,10	1,01724
14/11/2004	€ 99.659,05	15/11/2004	04/04/2005	141	3,00%	€ 1.154,95	1,00807
04/04/2005	€ 100.463,30					€ 36.033,26	
04/04/2005	€ 100.463,30	04/04/2005	24/11/2005	234	2,50%	€ 1.610,17	1,00961
24/11/2005	€ 101.428,76						
24/11/2005	-€ 12.390,96						
24/11/2005	€ 89.037,80	25/11/2005	04/04/2006	131	2,50%	€ 798,90	1,01031
04/04/2006	€ 89.955,78	05/04/2006	04/04/2007	365	2,50%	€ 2.248,89	1,01413
04/04/2007	€ 91.226,85	05/04/2007	31/12/2007	271	2,50%	€ 1.693,32	
	€ 91.226,85	01/01/2008	04/04/2008	94	3,00%	€ 704,82	1,03328
04/04/2008	€ 94.262,88	05/04/2008	04/04/2009	365	3,00%	€ 2.827,89	1,00974
04/04/2009	€ 95.181,00	05/04/2009	31/12/2009	271	3,00%	€ 2.120,06	
	€ 95.181,00	01/01/2010	04/04/2010	94	1,00%	€ 245,12	1,01632
04/04/2010	€ 96.734,35	05/04/2010	31/12/2010	271	1,00%	€ 718,22	
	€ 96.734,35	01/01/2011	04/04/2011	94	1,50%	€ 373,69	1,02624
04/04/2011	€ 99.272,66	05/04/2011	31/12/2011	271	1,50%	€ 1.105,60	
	€ 99.272,66	01/01/2012	04/04/2012	94	2,50%	€ 639,15	1,03223
04/04/2012	€ 102.472,22	05/04/2012	04/04/2013	365	2,50%	€ 2.561,81	1,01135
04/04/2013	€ 103.635,28	05/04/2013	31/12/2013	271	2,50%	€ 1.923,64	
	€ 103.635,28	01/01/2014	04/04/2014	94	1,00%	€ 266,90	1,00468
04/04/2014	€ 104.120,29	05/04/2014	31/12/2014	271	1,00%	€ 773,06	
	€ 104.120,29	01/01/2015	31/03/2015	90	0,50%	€ 128,37	0,99628
31/03/2015	€ 103.732,97					€ 56.772,86	
Totale	€ 160.505,82						

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quarta Sezione Civile

6.2.2.3. Liquidazione dei danni da risarcire a Vincenzo

Data	Montania	Inizio periodo	Fine periodo	Gg.	Tasso annuo interessi	Interessi compensativi	Variazioni annuali indice FOI
14/11/1990	€ 44.129,59	14/11/1990	14/11/1991	365	3,00%	€ 1.323,89	1,06158
14/11/1991	€ 46.847,09	15/11/1991	14/11/1992	365	3,00%	€ 1.405,41	1,04856
14/11/1992	€ 49.121,98	15/11/1992	14/11/1993	365	3,00%	€ 1.473,66	1,0416
14/11/1993	€ 51.165,46	15/11/1993	14/11/1994	365	3,00%	€ 1.534,96	1,03679
14/11/1994	€ 53.047,84	15/11/1994	14/11/1995	365	3,00%	€ 1.591,44	1,06005
14/11/1995	€ 56.233,36	15/11/1995	14/11/1996	365	3,00%	€ 1.687,00	1,02641
14/11/1996	€ 57.718,48	15/11/1996	14/11/1997	365	3,00%	€ 1.731,55	1,01622
14/11/1997	€ 58.654,68	15/11/1997	14/11/1998	365	3,00%	€ 1.759,64	1,01502
14/11/1998	€ 59.535,67	15/11/1998	14/11/1999	365	3,00%	€ 1.786,07	1,02035
14/11/1999	€ 60.747,22	15/11/1999	14/11/2000	365	3,00%	€ 1.822,42	1,0272
14/11/2000	€ 62.399,54	15/11/2000	14/11/2001	365	3,00%	€ 1.871,99	1,02295
14/11/2001	€ 63.831,61	15/11/2001	14/11/2002	365	3,00%	€ 1.914,95	1,02675
14/11/2002	€ 65.539,11	15/11/2002	14/11/2003	365	3,00%	€ 1.966,17	1,02353
14/11/2003	€ 67.081,25	15/11/2003	14/11/2004	365	3,00%	€ 2.012,44	1,01724
14/11/2004	€ 68.237,73	15/11/2004	04/04/2005	141	3,00%	€ 790,81	1,00807
04/04/2005	€ 68.788,40					€ 24.672,40	
04/04/2005	€ 68.788,40	04/04/2005	24/11/2005	234	2,50%	€ 1.102,50	1,00961
24/11/2005	€ 69.449,46						
24/11/2005	-€ 8.559,52						
24/11/2005	€ 60.889,94	25/11/2005	04/04/2006	131	2,50%	€ 546,34	1,01031
04/04/2006	€ 61.517,72	05/04/2006	04/04/2007	365	2,50%	€ 1.537,94	1,01413
04/04/2007	€ 62.386,96	05/04/2007	31/12/2007	271	2,50%	€ 1.158,00	
	€ 62.386,96	01/01/2008	04/04/2008	94	3,00%	€ 482,00	1,03328
04/04/2008	€ 64.463,20	05/04/2008	04/04/2009	365	3,00%	€ 1.933,90	1,00974
04/04/2009	€ 65.091,07	05/04/2009	31/12/2009	271	3,00%	€ 1.449,84	
	€ 65.091,07	01/01/2010	04/04/2010	94	1,00%	€ 167,63	1,01632
04/04/2010	€ 66.153,36	05/04/2010	31/12/2010	271	1,00%	€ 491,17	
	€ 66.153,36	01/01/2011	04/04/2011	94	1,50%	€ 255,55	1,02624
04/04/2011	€ 67.889,22	05/04/2011	31/12/2011	271	1,50%	€ 756,08	
	€ 67.889,22	01/01/2012	04/04/2012	94	2,50%	€ 437,09	1,03223
04/04/2012	€ 70.077,29	05/04/2012	04/04/2013	365	2,50%	€ 1.751,93	1,01135
04/04/2013	€ 70.872,67	05/04/2013	31/12/2013	271	2,50%	€ 1.315,51	
	€ 70.872,67	01/01/2014	04/04/2014	94	1,00%	€ 182,52	1,00468
04/04/2014	€ 71.204,35	05/04/2014	31/12/2014	271	1,00%	€ 528,67	
	€ 71.204,35	01/01/2015	31/03/2015	90	0,50%	€ 87,79	0,99628
31/03/2015	€ 70.939,47					€ 38.856,87	
Totale	€ 109.796,34						

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quarta Sezione Civile

6.2.2.4. Liquidazione dei danni da risarcire a Maria

Data	Montante	Inizio periodo	Fine periodo	Gg.	Tasso annuo interessi	Interessi compensativi	Variazioni annuali indice FOI
14/11/1990	€ 21.483,29	14/11/1990	14/11/1991	365	3,00%	€ 644,50	1,06158
14/11/1991	€ 22.806,23	15/11/1991	14/11/1992	365	3,00%	€ 684,19	1,04856
14/11/1992	€ 23.913,70	15/11/1992	14/11/1993	365	3,00%	€ 717,41	1,0416
14/11/1993	€ 24.908,51	15/11/1993	14/11/1994	365	3,00%	€ 747,26	1,03679
14/11/1994	€ 25.824,90	15/11/1994	14/11/1995	365	3,00%	€ 774,75	1,06005
14/11/1995	€ 27.375,68	15/11/1995	14/11/1996	365	3,00%	€ 821,27	1,02641
14/11/1996	€ 28.098,67	15/11/1996	14/11/1997	365	3,00%	€ 842,96	1,01622
14/11/1997	€ 28.554,43	15/11/1997	14/11/1998	365	3,00%	€ 856,63	1,0502
14/11/1998	€ 29.987,87	15/11/1998	14/11/1999	365	3,00%	€ 899,64	1,02035
14/11/1999	€ 30.598,12	15/11/1999	14/11/2000	365	3,00%	€ 917,94	1,0272
14/11/2000	€ 31.430,39	15/11/2000	14/11/2001	365	3,00%	€ 942,91	1,02295
14/11/2001	€ 32.151,71	15/11/2001	14/11/2002	365	3,00%	€ 964,55	1,02675
14/11/2002	€ 33.011,77	15/11/2002	14/11/2003	365	3,00%	€ 990,35	1,02353
14/11/2003	€ 33.788,54	15/11/2003	14/11/2004	365	3,00%	€ 1.013,66	1,01724
14/11/2004	€ 34.371,05	15/11/2004	04/04/2005	141	3,00%	€ 398,33	1,00807
04/04/2005	€ 34.648,43					€ 12.216,34	
04/04/2005	€ 34.648,43	04/04/2005	24/11/2005	234	2,50%	€ 555,32	1,00961
24/11/2005	€ 34.981,40						
24/11/2005	-€ 4.288,72						
24/11/2005	€ 30.692,68	25/11/2005	04/04/2006	131	2,50%	€ 275,39	1,01031
04/04/2006	€ 31.009,12	05/04/2006	04/04/2007	365	2,50%	€ 775,23	1,01413
04/04/2007	€ 31.447,28	05/04/2007	31/12/2007	271	2,50%	€ 583,71	
	€ 31.447,28	01/01/2008	04/04/2008	94	3,00%	€ 242,96	1,03328
04/04/2008	€ 32.493,85	05/04/2008	04/04/2009	365	3,00%	€ 974,82	1,00974
04/04/2009	€ 32.810,34	05/04/2009	31/12/2009	271	3,00%	€ 730,92	
	€ 32.810,34	01/01/2010	04/04/2010	94	1,00%	€ 84,50	1,01632
04/04/2010	€ 33.345,80	05/04/2010	31/12/2010	271	1,00%	€ 247,58	
	€ 33.345,80	01/01/2011	04/04/2011	94	1,50%	€ 128,82	1,02624
04/04/2011	€ 34.220,79	05/04/2011	31/12/2011	271	1,50%	€ 381,12	
	€ 34.220,79	01/01/2012	04/04/2012	94	2,50%	€ 220,33	1,03223
04/04/2012	€ 35.323,73	05/04/2012	04/04/2013	365	2,50%	€ 883,09	1,01135
04/04/2013	€ 35.724,66	05/04/2013	31/12/2013	271	2,50%	€ 663,11	
	€ 35.724,66	01/01/2014	04/04/2014	94	1,00%	€ 92,00	1,00468
04/04/2014	€ 35.891,85	05/04/2014	31/12/2014	271	1,00%	€ 266,48	
	€ 35.891,85	01/01/2015	31/03/2015	90	0,50%	€ 44,25	0,99628
31/03/2015	€ 35.758,33					€ 19.365,87	
Totale	€ 55.124,20						

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quarta Sezione Civile

6.2.2.5. Liquidazione dei danni da risarcire a Donato

Data	Montante	Inizio periodo	Fine periodo	Cg.	Tasso annuo interessi	Interessi compensativi	Variazioni annuali indice FOI
14/11/1990	€ 21.483,29	14/11/1990	14/11/1991	365	3,00%	€ 644,50	1,06158
14/11/1991	€ 22.806,23	15/11/1991	14/11/1992	365	3,00%	€ 684,19	1,04856
14/11/1992	€ 23.913,70	15/11/1992	14/11/1993	365	3,00%	€ 717,41	1,0416
14/11/1993	€ 24.908,51	15/11/1993	14/11/1994	365	3,00%	€ 747,26	1,03679
14/11/1994	€ 25.824,90	15/11/1994	14/11/1995	365	3,00%	€ 774,75	1,06005
14/11/1995	€ 27.375,68	15/11/1995	14/11/1996	365	3,00%	€ 821,27	1,02641
14/11/1996	€ 28.098,67	15/11/1996	14/11/1997	365	3,00%	€ 842,96	1,01622
14/11/1997	€ 28.554,43	15/11/1997	14/11/1998	365	3,00%	€ 856,63	1,0502
14/11/1998	€ 29.987,87	15/11/1998	14/11/1999	365	3,00%	€ 899,64	1,02035
14/11/1999	€ 30.598,12	15/11/1999	14/11/2000	365	3,00%	€ 917,94	1,0272
14/11/2000	€ 31.430,39	15/11/2000	14/11/2001	365	3,00%	€ 942,91	1,02295
14/11/2001	€ 32.151,71	15/11/2001	14/11/2002	365	3,00%	€ 964,55	1,02675
14/11/2002	€ 33.011,77	15/11/2002	14/11/2003	365	3,00%	€ 990,35	1,02353
14/11/2003	€ 33.788,54	15/11/2003	14/11/2004	365	3,00%	€ 1.013,66	1,01724
14/11/2004	€ 34.371,05	15/11/2004	04/04/2005	141	3,00%	€ 398,33	1,00807
04/04/2005	€ 34.648,43					€ 12.216,34	
04/04/2005	€ 34.648,43	04/04/2005	24/11/2005	234	2,50%	€ 555,32	1,00961
24/11/2005	€ 34.981,40						
24/11/2005	-€ 4.288,72						
24/11/2005	€ 30.692,68	25/11/2005	04/04/2006	131	2,50%	€ 275,39	1,01031
04/04/2006	€ 31.009,12	05/04/2006	04/04/2007	365	2,50%	€ 775,23	1,01413
04/04/2007	€ 31.447,28	05/04/2007	31/12/2007	271	2,50%	€ 583,71	
	€ 31.447,28	01/01/2008	04/04/2008	94	3,00%	€ 242,96	1,03328
04/04/2008	€ 32.493,85	05/04/2008	04/04/2009	365	3,00%	€ 974,82	1,00974
04/04/2009	€ 32.810,34	05/04/2009	31/12/2009	271	3,00%	€ 730,82	
	€ 32.810,34	01/01/2010	04/04/2010	94	1,00%	€ 84,50	1,01632
04/04/2010	€ 33.345,80	05/04/2010	31/12/2010	271	1,00%	€ 247,58	
	€ 33.345,80	01/01/2011	04/04/2011	94	1,50%	€ 128,82	1,02624
04/04/2011	€ 34.220,79	05/04/2011	31/12/2011	271	1,50%	€ 381,12	
	€ 34.220,79	01/01/2012	04/04/2012	94	2,50%	€ 220,33	1,03223
04/04/2012	€ 35.323,73	05/04/2012	04/04/2013	365	2,50%	€ 883,09	1,01135
04/04/2013	€ 35.724,66	05/04/2013	31/12/2013	271	2,50%	€ 663,11	
	€ 35.724,66	01/01/2014	04/04/2014	94	1,00%	€ 92,00	1,00468
04/04/2014	€ 35.891,85	05/04/2014	31/12/2014	271	1,00%	€ 266,48	
	€ 35.891,85	01/01/2015	31/03/2015	90	0,50%	€ 44,25	0,99628
31/03/2015	€ 35.758,33					€ 19.365,87	
Totale	€ 55.124,20						

6.2.3. Il che significa che:

A) la Regione Campania e la Gestione liquidatoria, nonché, nei limiti dell'importo di € (458.017,34 x 1/3 =) 152.672,45, Maria Rosaria Di Costanzo e, nei limiti dell'importo di € (458.017,34 x 2/9 =) 101.781,63 ciascuno, Simona Strudel, Federica Strudel ed Augusto Strudel, vanno condannati, in solido tra loro, a pagare a Giacomo a titolo di risarcimento dei danni da costui patiti, il complessivo residuo importo di € 458.017,34;

B) la Regione Campania e la Gestione liquidatoria, nonché, nei limiti dell'importo di € (160.505,82 x 1/3 =) 53.501,94, Maria Rosaria Di Costanzo e, nei limiti dell'importo di € (160.505,82 x 2/9 =) 35.667,96 ciascuno, Simona Strudel, Federica Strudel ed Augusto Strudel, vanno condannati, in solido tra loro, a pagare ad Antonietta Maria a titolo di risarcimento dei danni da costei patiti, il complessivo residuo importo di € 160.505,82;

C) la Regione Campania e la Gestione liquidatoria, nonché, nei limiti dell'importo di € (109.786,34 x 1/3 =) 36.598,78, Maria Rosaria Di Costanzo e, nei limiti dell'importo di € (109.786,34 x 2/9 =) 24.399,19 ciascuno, Simona Strudel, Federica Strudel ed Augusto Strudel, vanno condannati, in solido tra loro, a pagare a Vincenzo, a titolo di risarcimento dei danni da costui patiti, il complessivo residuo importo di € 109.786,34;

D) la Regione Campania e la Gestione liquidatoria, nonché, nei limiti dell'importo di € (55.124,30 x 1/3 =) 18.374,73, Maria Rosaria Di Costanzo e, nei limiti dell'importo di € (55.124,30 x 2/9 =) 12.249,82 ciascuno, Simona Strudel, Federica Strudel ed Augusto Strudel, vanno condannati, in solido tra loro, a pagare a

Maria a titolo di risarcimento dei danni da costei patiti, il complessivo residuo importo di € 55.124,30;

E) la Regione Campania e la Gestione liquidatoria, nonché, nei limiti dell'importo di € (55.124,30 x 1/3 =) 18.374,73, Maria Rosaria Di Costanzo e, nei limiti dell'importo di € (55.124,30 x 2/9 =) 12.249,82 ciascuno, Simona Strudel, Federica Strudel ed Augusto Strudel, vanno condannati, in solido tra loro, a pagare a Donato , a titolo di risarcimento dei danni da costui patiti, il complessivo residuo importo di € 55.124,30.

7. Per quanto s'è fin qui detto, la parziale riforma della sentenza appellata concerne solo i rapporti rispettivamente intercorrenti tra Salvatore e gli eredi del dr. Strudel e tra Giacomo , Vincenzo , Antonietta Maria Maria e Donato da una parte, e ciascuno degli eredi del dr. Giovanni Strudel, la Gestione liquidatoria e la Regione Campania, dall'altra.

Solo con riguardo ai rapporti tra queste parti la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado risulta pertanto caducata e va sostituita – ed integrata con quella delle spese del giudizio d'appello – sulla base di una valutazione dell'esito complessivo delle relative cause, alla cui stregua la Corte ritiene doveroso e comunque equo, alla luce dei principi in materia:

A) condannare gli eredi del dr. Giovanni Strudel a rifondere, in solido tra loro, a Salvatore le spese di rappresentanza e difesa relative ad entrambi i gradi del processo, che vanno liquidate come indicato nel dispositivo della presente sentenza – ragguaagliando le relative note specifiche del comune difensore dei (che, tra l'altro, non indica alcuna spesa viva relativa al processo di primo grado) al

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quarta Sezione Civile

valore proporzionale della relativa controversia rispetto al complessivo *decisum* ed agli altri parametri indicati dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati – e ripartite, nei rapporti interni tra i debitori, in proporzione alle loro rispettive quote ereditarie;

B) condannare la Regione Campania, la Gestione liquidatoria, nonché, nei limiti delle loro rispettive quote ereditarie, gli eredi del dr. Strudel, a rifondere, in solido tra loro, a Giacomo , Vincenzo , Antonietta Maria , Maria e Donato le spese di rappresentanza e difesa relativi ad entrambi i gradi del processo, che vanno liquidate, alla stregua dei suindicati parametri, come indicato nel dispositivo della presente sentenza e ripartite, nei rapporti interni tra i debitori, tra i soli eredi del dr. Strudel in proporzione alle loro rispettive quote ereditarie;

C) porre le spese (che non risulta siano state pagate) della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio di primo grado – già dal primo Giudice liquidate dal primo Giudice nell'importo di € 700,00, di cui € 50,00 per le spese, oltre agli altri eventuali accessori, e poste provvisoriamente a carico delle parti attrici, con decreto in data 1° aprile 2004 – definitivamente e solidalmente, nei rapporti con le altre parti, a carico della Gestione liquidatoria e della Regione Campania, nonché, nei limiti di 1/3 dell'intero, a carico di Maria Rosaria Di Costanzo e, nei limiti dei 2/9 dell'intero ciascuno, a carico di Simona, Federica ed Augusto Strudel, mentre nei rapporti interni tra i loro debitori vanno definitivamente poste, nei limiti di 1/3 dell'intero, a carico di Maria Rosaria Di Costanzo e, nei limiti dei 2/9 dell'intero ciascuno, a carico di Simona, Federica ed Augusto Strudel.

Invece, in relazione ai rapporti tra Salvatore da una parte, e la Regio-

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quarta Sezione Civile

il dr. Giovanni Strudel dei danni cagionati da quest'ultimo a Giacomo Vincenzo Antonietta Maria , Maria e Donato ;

b) rigetta la domanda inizialmente avanzata da Vincenzo ed Antonietta Maria , quali rappresentanti legali di Giacomo , e poi fatta propria da quest'ultimo, una volta divenuto maggiorenne, per ottenere la condanna della Gestione liquidatoria della soppressa Unità Sanitaria Locale n. 21 della Campania a risarcire allo stesso Giacomo il danno alla futura capacità di produrre reddito;

c) condanna Maria Rosaria Di Costanzo a pagare l'importo di € 33.216,05 e Simona Strudel, Federica Strudel ed Augusto Strudel a pagare l'importo di € 22.144,04 ciascuno a Salvatore a titolo di risarcimento dei danni da quest'ultimo patiti a causa della menomazione fisica di cui rimase vittima il fratello Giacomo;

d) condanna la Regione Campania e la Gestione liquidatoria della soppressa Unità Sanitaria Locale n. 21 della Campania, nonché, nei limiti dell'importo di € 152.672,45, Maria Rosaria Di Costanzo e, nei limiti dell'importo di € 101.781,63 ciascuno, Simona Strudel, Federica Strudel ed Augusto Strudel, a pagare, in solido tra loro, a Giacomo a titolo di risarcimento dei danni da costui patiti, il complessivo residuo importo di € 458.017,34;

e) condanna la Regione Campania e la Gestione liquidatoria della soppressa Unità Sanitaria Locale n. 21 della Campania, nonché, nei limiti dell'importo di € 53.501,94, Maria Rosaria Di Costanzo e, nei limiti dell'importo di € 35.667,96 ciascuno, Simona Strudel, Federica Strudel ed Augusto Strudel, a pagare, in solido tra

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quarta Sezione Civile

loro, ad Antonietta Maria [redacted], a titolo di risarcimento dei danni da costei patiti, il complessivo residuo importo di € 160.505,82;

f) condanna la Regione Campania e la Gestione liquidatoria della soppressa Unità Sanitaria Locale n. 21 della Campania, nonché, nei limiti dell'importo di € 36.598,78, Maria Rosaria Di Costanzo e, nei limiti dell'importo di € 24.399,19 ciascuno, Simona Strudel, Federica Strudel ed Augusto Strudel, a pagare, in solido tra loro, a Vincenzo [redacted] a titolo di risarcimento dei danni da costui patiti, il complessivo residuo importo di € 109.786,34;

g) condanna la Regione Campania e la Gestione liquidatoria della soppressa Unità Sanitaria Locale n. 21 della Campania, nonché, nei limiti dell'importo di € 18.374,73, Maria Rosaria Di Costanzo e, nei limiti dell'importo di € 12.249,82 ciascuno, Simona Strudel, Federica Strudel ed Augusto Strudel, a pagare, in solido tra loro, a Maria [redacted] i, a titolo di risarcimento dei danni da costei patiti, il complessivo residuo importo di € 55.124,30;

h) condanna la Regione Campania e la Gestione liquidatoria della soppressa Unità Sanitaria Locale n. 21 della Campania, nonché, nei limiti dell'importo di € 18.374,73, Maria Rosaria Di Costanzo e, nei limiti dell'importo di € 12.249,82 ciascuno, Simona Strudel, Federica Strudel ed Augusto Strudel, a pagare, in solido tra loro, a Donato [redacted] a titolo di risarcimento dei danni da costui patiti, il complessivo residuo importo di € 55.124,30;

C) conferma per il resto la sentenza appellata, salvo quanto appresso disposto riguardo alle spese processuali;

D) condanna Maria Rosaria Di Costanzo, Simona Strudel, Federica Stru-

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quarta Sezione Civile

del ed Augusto Strudel a rifondere, in solido tra loro, a Salvatore le spese di rappresentanza e difesa relative ad entrambi i gradi del processo, che liquida nel complessivo importo di € 8.186,00 – di cui € 4.300,00 per i compensi ed € 645,00 per le spese generali del processo di primo grado ed € 2.750,00 per i compensi, € 412,50 per le spese generali ed € 78,50 per le spese vive del processo d'appello – distrae in favore dell'avv. Michele Liguori e ripartisce tra i condebitori solidali imputandone 1/3 dell'intero a Maria Rosaria Di Costanzo ed i 2/9 dell'intero ciascuno a Simona Strudel, Federica Strudel ed Augusto Strudel;

E) condanna in solido la Regione Campania, la Gestione liquidatoria della soppressa Unità Sanitaria Locale n. 21 della Campania, nonché, nei limiti di un importo pari ad 1/3 dell'intero, Maria Rosaria Di Costanzo e, nei limiti di un importo pari ai 2/9 dell'intero ciascuno, Simona Strudel, Federica Strudel ed Augusto Strudel, a rifondere a Giacomo le spese di rappresentanza e difesa relativi ad entrambi i gradi del processo, che liquida nel complessivo importo di € 53.034,70, di cui € 28.900,00 per i compensi ed € 4.335,00 per le spese generali del processo di primo grado ed € 18.500,00 per i compensi, € 2.775,00 per le spese generali ed € 524,70 per le spese vive del processo d'appello, distrae in favore dell'avv. Michele Liguori e ripartisce nei rapporti interni tra i condebitori solidali imputandone 1/3 dell'intero a Maria Rosaria Di Costanzo ed i 2/9 dell'intero ciascuno a Simona Strudel, Federica Strudel ed Augusto Strudel;

F) condanna in solido la Regione Campania, la Gestione liquidatoria della soppressa Unità Sanitaria Locale n. 21 della Campania, nonché, nei limiti di un importo pari ad 1/3 dell'intero, Maria Rosaria Di Costanzo e, nei limiti di un importo

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quarta Sezione Civile

pari ai 2/9 dell'intero ciascuno, Simona Strudel, Federica Strudel ed Augusto Strudel, a rifondere a Vincenzo le spese di rappresentanza e difesa relativi ad entrambi i gradi del processo, che liquida nel complessivo importo di € 17.763,80, di cui € 9,300,00 per i compensi ed € 1,395,00 per le spese generali del processo di primo grado ed € 6.000,00 per i compensi, € 900,00 per le spese generali ed € 168,80 per le spese vive del processo d'appello, distrae in favore dell'avv. Michele Liguori e ripartisce nei rapporti interni tra i condebitori solidali imputandone 1/3 dell'intero a Maria Rosaria Di Costanzo ed i 2/9 dell'intero ciascuno a Simona Strudel, Federica Strudel ed Augusto Strudel;

G) condanna in solido la Regione Campania, la Gestione liquidatoria della soppressa Unità Sanitaria Locale n. 21 della Campania, nonché, nei limiti di un importo pari ad 1/3 dell'intero, Maria Rosaria Di Costanzo e, nei limiti di un importo pari ai 2/9 dell'intero ciascuno, Simona Strudel, Federica Strudel ed Augusto Strudel, a rifondere ad Antonietta Maria le spese di rappresentanza e difesa relativi ad entrambi i gradi del processo, che liquida nel complessivo importo di € 12.075,55, di cui € 6.400,00 per i compensi ed € 960,00 per le spese generali del processo di primo grado ed € 4.000,00 per i compensi, € 600,00 per le spese generali ed € 115,55 per le spese vive del processo d'appello, distrae in favore dell'avv. Michele Liguori e ripartisce nei rapporti interni tra i condebitori solidali imputandone 1/3 dell'intero a Maria Rosaria Di Costanzo ed i 2/9 dell'intero ciascuno a Simona Strudel, Federica Strudel ed Augusto Strudel;

H) condanna in solido la Regione Campania, la Gestione liquidatoria della soppressa Unità Sanitaria Locale n. 21 della Campania, nonché, nei limiti di un im-

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quarta Sezione Civile

porto pari ad 1/3 dell'intero, Maria Rosaria Di Costanzo e, nei limiti di un importo pari ai 2/9 dell'intero ciascuno, Simona Strudel, Federica Strudel ed Augusto Strudel, a rifondere a Maria [redacted] le spese di rappresentanza e difesa relativi ad entrambi i gradi del processo, che liquida nel complessivo importo di € 5.921,30, di cui € 3.100,00 per i compensi ed € 465,00 per le spese generali del processo di primo grado ed € 2.000,00 per i compensi, € 300,00 per le spese generali ed € 56,30 per le spese vive del processo d'appello, distrae in favore dell'avv. Michele Liguori e ripartisce nei rapporti interni tra i condebitori solidali imputandone 1/3 dell'intero a Maria Rosaria Di Costanzo ed i 2/9 dell'intero ciascuno a Simona Strudel, Federica Strudel ed Augusto Strudel;

I) condanna in solido la Regione Campania, la Gestione liquidatoria della soppressa Unità Sanitaria Locale n. 21 della Campania, nonché, nei limiti di un importo pari ad 1/3 dell'intero, Maria Rosaria Di Costanzo e, nei limiti di un importo pari ai 2/9 dell'intero ciascuno, Simona Strudel, Federica Strudel ed Augusto Strudel, a rifondere a Donato [redacted] le spese di rappresentanza e difesa relativi ad entrambi i gradi del processo, che liquida nel complessivo importo di € 5.921,30, di cui € 3.100,00 per i compensi ed € 465,00 per le spese generali del processo di primo grado ed € 2.000,00 per i compensi, € 300,00 per le spese generali ed € 56,30 per le spese vive del processo d'appello, distrae in favore dell'avv. Michele Liguori e ripartisce nei rapporti interni tra i condebitori solidali imputandone 1/3 dell'intero a Maria Rosaria Di Costanzo ed i 2/9 dell'intero ciascuno a Simona Strudel, Federica Strudel ed Augusto Strudel;

J) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giu-

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quarta Sezione Civile

dizio di primo grado – già dal primo Giudice liquidate dal primo Giudice nell'importo di € 700,00, di cui € 50,00 per le spese, oltre agli altri eventuali accessori, e poste provvisoriamente a carico delle parti attrici, con decreto in data 1° aprile 2004 – definitivamente, nei rapporti con le altre parti, in solido a carico della Gestione liquidatoria e della Regione Campania, nonché, nei limiti di 1/3 dell'intero, a carico di Maria Rosaria Di Costanzo e, nei limiti dei 2/9 dell'intero ciascuno, a carico di Simona, Federica ed Augusto Strudel, e, nei rapporti interni tra i loro condebitori solidali, nei limiti di 1/3 dell'intero, a carico di Maria Rosaria Di Costanzo e, nei limiti dei 2/9 dell'intero ciascuno, a carico di Simona, Federica ed Augusto Strudel;

K) condanna Salvatore a rifondere alla Gestione liquidatoria della soppressa Unità Sanitaria Locale n. 21 della Campania le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di € 3.193,37, di cui € 2.750,00 per i compensi, € 412,50 per le spese generali ed € 30,87 per le spese vive;

L) compensa integralmente le spese del processo d'appello nei rapporti tra Maria Rosaria Di Costanzo, Simona Strudel, Federica Strudel ed Augusto Strudel, da una parte, e la Assicurazioni Generali S.p.A., dall'altra.

Così deciso in Napoli, il 31 marzo 2015.

Il Presidente estensore

(dr. Paolo Celentano)

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Napoli, - 6 MAG. 2015
Il Funzionario Giudiziario Oberto Eugenio

